



# COMUNE DI CALASCIBETTA

(Provincia Regionale di Enna)

## COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale

ADUNANZA DEL 04/10/2017

**VERBALE N.83**

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs.19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100. Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazione da alienare**

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 18:42 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, convocato nelle forme prescritte dalla normativa vigente con appositi avvisi regolarmente notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
LO VETRI FRANCESCO	X		DIBILIO FRANCESCO		X
BUSCEMI MARIA PIERA	X		D'AGRISTINA SIMONE	X	
MONTALBANO VINCENZO	X		RUSSO MARIA CRISTINA		X
SPECIALE MARIA RITA	X		DELLO SPEDALE LA PAGLIA SALVATORE	X	
MACALUSO MARIA GRAZIA	X		LO VETRI CARMELO	X	
FOLISI ROSA	X		MATINA ALESSANDRO	X	

PRESENTI N.10

ASSENTI N.02

Assume la presidenza il sig. Lo Vetri Francesco - Presidente

Partecipa il Segretario Comunale dr. ssa Simona Maria Nicastro

Il Presidente pone in trattazione il punto all'O.d.G. avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazione da alienare." Legge il dispositivo della proposta e passa la parola al Sindaco.

**Il Sindaco** spiega che si tratta di un adempimento previsto dalla legge.

Prende la parola il cons. **Dello Spedale La Paglia** il quale chiede al Revisore dei conti di illustrare il proprio parere.

Prende la parola **il Revisore dei Conti** il quale spiega che si tratta di un adempimento obbligatorio previsto dall'art. 24 D. Lgs 175 del 2016 e afferma di aver rilasciato il parere favorevole.

Spiega che quelle del comune di Calascibetta sono tutte società partecipate obbligatorie per legge tranne il GAL Rocca di Cerere per il quale è l'ente che deve decidere se mantenere la partecipazione o meno.

Ai sensi dell'art. 24 del predetto D.Lgs, continua il Revisore dei conti, occorre decidere se dismettere o meno le società e , comunque, ai sensi dell'art. 20 annualmente deve essere fatta la razionalizzazione periodica delle partecipate. Le società in liquidazione cesseranno automaticamente.

Alle ore 19.02 entra in aula il cons. Russo - Presenti 12 consiglieri su dodici assegnati.

Il Cons. **Dello Spedale La Paglia** chiede a quanto ammontano le quote di partecipazione del comune.

Prende la parola **il dott. Stivale** il quale spiega che le quote sono riportate nelle schede allegate alla relazione. Spiega che per le società obbligatorie per legge la quota capitale è stata versata al momento della costituzione delle società. Il GAL, invece, costa circa 1.500 € annui. Spiega, inoltre, che si è entrati a far parte della SRR, su decisione del Consiglio comunale, dal momento in cui è stata revocata la costituzione dell'ARO Villarosa-Calascibetta.

Il cons. **Dello Spedale La Paglia** chiede se il GAL ha presentato dei progetti per il comune di Calascibetta.

Interviene **il cons. Speciale** il quale spiega che sono stati ristrutturati il primo e il secondo piano del palazzo dell' "ex albergo" convertito in centro IAT (informazione turistica e accoglienza) d'avanguardia, sono stati fatti dei percorsi naturalistici, è stata ammodernata la cartellonistica turistica con l'inserimento del QR code da cui scaricare i *virtual tour* dei più importanti siti turistici locali . Essendo partner del GAL, spiega il consigliere, si possono ottenere i finanziamenti PSR 2014-2021 redigendo congiuntamente i progetti. Aggiunge che tramite la Pro Loco grazie al GAL Rocca di Cerere il comune ha ottenuto €420.000 di finanziamenti. Sono stati ottenuti anche dei finanziamenti comunali per il progetto territoriale nel centro "Falcone e Borsellino" che, precisa, è di proprietà comunale.

Il cons. Speciale termina il proprio intervento precisando che esiste un'agenda di progettazione che terminerà nel 2021, per cui rimarca l'importanza che il mantenimento della partecipata riveste per il comune, atteso che da essa si traggono solo benefici.

Interviene il **cons. Matina** il quale afferma che, anche se tratta di partecipazioni obbligatorie per legge, trattandosi comunque di somme che incidono sul bilancio dell'Ente è necessario avere i bilanci. E chiede se si è in possesso dei bilanci della SRR.

Interviene il **dott. Stivale** il quale spiega che i bilanci, ogni anno, vengo ufficialmente richiesti a tutte le società partecipate ma che l'unico che lo presenta è il GAL.

Il **cons. Matina** afferma che non sapendo se le società sono in perdita, non si può approvare la proposta in oggetto e chiede a quanto equivalga, in termine di costi, la quota del 2,91% alla SRR.

Il **dott. Stivale** spiega che al momento non è dato saperlo, il 2,91% è la quota capitale versata al momento della costituzione della società. Aggiunge che trattasi di società obbligatorie per legge. E spiega che, in questa sede, non si sta decidendo di aderire alla SRR.

Il **Cons. Dello Spedale La Paglia** chiede quali siano le sanzioni se oggi non si adotta la proposta.

Il **segretario comunale** spiega che il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti delle società; eventuali rilievi li farà la Corte dei Conti cui andrà trasmessa la delibera.

Prende la parola il **Cons. Matina** il quale leggendo le osservazioni del Revisore dei Conti fatte nel proprio parere afferma che il Sindaco, nelle sedi opportune, dovrebbe fare il controllo di gestione indicato dal Revisore. Chiede, inoltre, al Sindaco di trasmettere, qualora dovessero arrivare, i bilanci delle società partecipate a disposizione dei consiglieri comunali.

Prende la parola il **Sindaco** il quale spiega che comune di Calascibetta, di fatto, partecipa soltanto a società obbligatorie per legge, a parte il GAL che porta soltanto benefici economici.

Terminata la discussione si passa alla votazione della proposta.

Interviene il **Cons. Dello Spedale La Paglia**, per dichiarazione di voto, affermando che le delucidazioni non sono state chiare, non si comprende se ci sono i bilanci. Anche se si tratta di un adempimento obbligatorio non ci sentiamo di votarla favorevolmente. La politica comunale provinciale ha creato dei carrozzoni. Ci asterremo dalla votazione.

L'esito della votazione resa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Folisi – Dello Spedale la Paglia e Speciale, nominati con precedente delibera n.82/2017, è il seguente:

Consiglieri presenti 12 favorevoli 8: Lo Vetri F., Buscemi, Speciale, Macaluso, Folisi, D'Agristina, Dibilio, Montalbano 4 astenuti: Lo Vetri C., Matina, Dello Spedale La Paglia, Russo,

Pertanto,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di delibera avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazione da alienare";

Sentiti gli interventi ;

Accertato l'esito della votazione meglio sopra riportata,

### DELIBERA

Approvare la proposta di delibera avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100. Riconoscimento partecipazioni possedute. Individuazione partecipazione da alienare" che, allegata al presente atto, ne costituisca parte integrante e sostanziale.

Successivamente, il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività.

L'esito della votazione resa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Folisi -- Dello Spedale La Paglia e Speciale, nominati con precedente delibera n.82/2017, è il seguente:

Consiglieri presenti 12, voti favorevoli 8: Lo Vetri F., Buscemi, Speciale, Macaiuso, Folisi, D'Agristina, Dibilio, Montalbano -- astenuti 4 : Lo Vetri C., Martina, Dello Spedale La Paglia, Russo.

Proposta N. 29 AREA E.F. DEL 22-09-2017 R.G. N. 35 DEL 22-09-2017

PROPOSTA DI DELIBERA  
DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare

**IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO che** il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre

società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Calascibetta e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla

presente a farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella Relazione Tecnica di cui all'allegato A alla presente deliberazione e alle Schede informative anche esse allegate alla presente deliberazione, contenenti i dati dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**TENUTO CONTO** degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Determinazione Sindacale n. 118 del 31.03.2017 e di cui il Consiglio Comunale ha preso atto giusta Deliberazione n. 62 del 22.10.2015;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla Regolarità Tecnica e alla Regolarità



Contabile;

Con voti \_\_\_\_\_ ;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

**I. di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione e alle relative schede informative che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**II. di demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

**III. che** la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

**IV. che** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

**V. che** copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

**VI. di pubblicare** il presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell'ente – amministrazione trasparente;

**VII. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

IL PROPONENTE

Il Sindaco

**In ordine alla sopra definita proposta, vengono espressi i seguenti pareri:**


Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato

Ai sensi dell'art.53 della Legge 142/90 come recepito dal comma 1° lett.i) dell'art.1 della L.R. 11/12/1991 n.48 novellato dall'art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità tecnica si esprime

Parere Favorevole

Li 22/04/2017

Il Responsabile del Servizio




Parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico-finanziario

Ai sensi dell'art.53 della Legge 142/90 come recepito dal comma 1° lett.i) dell'art.1 della L.R. 11/12/1991 n.48 novellato dall'art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime

Parere Favorevole

Li 22/04/2017

Il Responsabile del Servizio Economico-finanziario



Attestazione di copertura finanziaria

Ai sensi dell'art.153, comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, si attesta che la spesa di € \_\_\_\_\_ di cui al presente atto trova la seguente copertura finanziaria:

Intervento "codice \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ PEG \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Economico-finanziario

\_\_\_\_\_

27/9/2017

Posta in arrivo per le caselle PEC abilitate all'utente LAURA.LOMBRITTO

**PEC**

**Tipo E-mail**

**Da**

**A**

**Oggetto**

PEC

-- < rosa.leone@pec.odcec.ct.it >

< protocollo@pec.comunecalascibetta.gov.it >

VERBALE 05 PARERE REVISIONE STROARDINARIA PARTECIPATE

Martedì 26-09-2017 14:01:00

si allega firmato digitalmente parere su proposta di delibera Rg.35 del 22/9/2017

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 dlgs 19/8/201 n.175.

Il Revisore unico dei conti

Dott Rosa Leone


---

**Allegati:**

verbale\_05\_partecipate.pdf.p7m

**Dati Tecnici:**

smime.p7s testo\_email.txt message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



Verifica firma del file: verbale\_05\_partecipate.pdf.p7m

*Lista Firmatari*

Firmatario (1): CN=Rosa Leone, dnQualifier=2015500663212, serialNumber=IT.LNERSO63B60L355A, givenname=ROSA, SN=LEONE, O=ODCEC CATANIA/04549120873, C

TimeStamp di Firma: 26-09-2017 13:55:13

- Periodo di validita' del certificato:

dal: 24-07-2015 12:40:55 CEST

al: 24-07-2018 02:00:00 CEST

- Data/ora verifica = 27-09-2017 08:28:47 CEST
- Il certificato risulta valido.


*Lista Certificati*

Firmatario (1): CN=Rosa Leone, dnQualifier=2015500663212, serialNumber=IT.LNERSO63B60L355A, givenname=ROSA, SN=LEONE, O=ODCEC CATANIA/04549120873, C  
[ CN=Certicomm CNDCEC 2,2.5.4.5=#130b3039373538393431303030, OU=CA Accreditata, O=Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, C=IT ]

Validazione firma digitale

Tutte le firme digitali risultano valide

E' stata controllata con successo la CRL di Certicomm CNDCEC 2

Visualizza contenuto della busta pkcs7 



# CITTA' DI CALASCIBETTA

PROV. DI ENNA

## Verbale n.05 del 26/09/2017

Trasmesso con posta pec

Parere sulla proposta di deliberazione n.29 Area Economica, R.G n.35 del 22/09/2017 avente ad oggetto: *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.lgs 19 agosto 2016 n.175 come modificato dal D.lgs 16 giugno 2017 n.100 – ricognizione partecipazioni possedute- Individuazione partecipazione da alienare;*

### Considerato che

- il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie - oggetto del presente parere - è stato redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e prende come base valutazioni non più attuali;
- la disciplina ha subito una ridefinizione attraverso l'intervento del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società partecipate), nonché del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017 una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'articolo 20;
- la revisione straordinaria di cui all'articolo 24, costituisce, per gli Enti Territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ex articolo 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipate, di cui al citato articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanate dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie - con deliberazione 19/SEAZAUT/2017/INP chiariscono che: *"gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata .... E', quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione. Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (...) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (...). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità".*

## **Visti**

- il parere tecnico contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;
- l'articolo 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

## **Rilevato**

- l'esito della ricognizione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie possedute dall'Ente, come risultante dalla Relazione Tecnica del Responsabile dell'Area Economico finanziaria;

## **Tenuto conto**

- dei dati esposti nelle schede allegate per la ricognizione e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti Territoriali ex articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni;
- delle motivazioni ai fini del mantenimento delle partecipazioni societarie;

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'approvazione delle proposte di deliberazione, così come riportato nella parte dispositiva:

*Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs 19 Agosto 2016 n.175, come modificato dal dlgs 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipate possedute- Individuazione partecipazione da alienare.*

## **INVITA L'ENTE**

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente

f.t Dott Rosa Leone

**SCHEDA DI RILEVAZIONE N. 1**  
**Revisione straordinaria partecipazioni ex. Art. 24,**  
**D.lgs. 175/2016**

**SRR. ENNA ATO 6**

14

**SCHEMA DI RILEVAZIONE****SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ**

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Nazionalità	Italia

**SEZIONE – DATI ANAGRAFICI**

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale società partecipata	01201410865
Denominazione	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 6 – ENNA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Anno di costituzione della società	2013
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Stato della società	La società è inattiva
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

**SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'**

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	Art.8 L.r. n.9/2010 Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti
Settore Ateco 2	
Settore Ateco 3	
Settore Ateco 4	



**SEZIONE – DATI DI BILANCIO**

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO		
<b>Risultato d'esercizio</b> (ultimi 5 anni)  <b>Fatturato</b> (ultimi 3 anni)  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Fatturato medio (ultimi 3 anni)</div>	<b>Anno di riferimento 2016</b>		
	Bilancio approvato	Dati richiesti con nota prot. 9676 del 25/08/2017 e non comunicati	
	Risultato d'esercizio	0,00	
	Fatturato	0,00	
	<b>Anno di riferimento 2015</b>		
	Bilancio approvato	Dati richiesti con nota prot. 9676 del 25/08/2017 e non comunicati	
	Risultato d'esercizio	0,00	
	Fatturato	0,00	
	<b>Anno di riferimento 2014</b>		
	Bilancio approvato	Dati richiesti con nota prot. 9676 del 25/08/2017 e non comunicati	
	Risultato d'esercizio	0,00	
	Fatturato	0,00	
	<b>Anno di riferimento 2013</b>		
	Bilancio approvato	Dati richiesti con nota prot. 9676 del 25/08/2017 e non comunicati	
	Risultato d'esercizio	0,00	
	Bilancio approvato		
	Risultato d'esercizio		
	0		
<b>Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti ( per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) ( art. 20, co. 2, lett.e)</b>	NO		
<b>Numero dipendenti</b>			
<b>Costo del personale</b>			
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	9	Di cui nominati dall'Ente:	0
<b>Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	0.00		
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	3	Di cui nominati dall'Ente:	0
<b>Compensi dei componenti dell'organo di controllo</b>	0.00		

**SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

**TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE**

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società controllata	SI
Detenzione di partecipazioni da parte della società	SI

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA**

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	2,91%

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA**

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale della “tramite” controllata	
Denominazione della “tramite” controllata	
Natura della “tramite” controllata	Selezionare la natura della tramite controllata
Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall'Amministrazione nella società	

**SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO**

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	///
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)</li> </ul>
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	NO
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	NO
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	NO
"Holding pura"	NO
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	///
Esito della Ricognizione	Società che svolge un servizio essenziale e pertanto l'adesione è derivante da obbligo di legge
Modalità (razionalizzazione)	NO
Termine previsto per la razionalizzazione	--/--/----

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione
--

<p>La società è stata costituita il 30/09/2013, ai sensi dell'art.6 comma 1 della L.r.0/04/2010,n.9 ed è un ente obbligatorio per legge a cui il Comune non può sottrarsi. La società svolge le funzioni previste dagli artt.200,202e 203 del D.lgs n. 152/2006, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art.8 della L.r. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art.15 della L.r. n. 9/2010. Trattandosi di società obbligatoria per legge, il Comune deve mantenere la partecipazione alla Società Consortile per la regolamentazione dei rifiuti "SRR", nell'ambito dell'ATO 6 di Enna, in quanto dettata da disposizioni normativi regionali di settore ed inquadrabili nelle partecipazioni nelle società di gestione di servizi pubblici locali di interesse generale.</p>
--

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione
--

**SCHEDA DI RILEVAZIONE N. 2**  
**Revisione straordinaria partecipazioni ex. Art. 24,**  
**D.lgs. 175/2016**

ENNA EUNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

164

## SCHEDA DI RILEVAZIONE

### SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Nazionalità	Italia

### SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale società partecipata	01058960863
Denominazione	ENNAEUNO S.P.A.
Anno di costituzione della società	2002
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Anno di inizio della procedura	2009
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

### SEZIONE – SETTORE DI ATTIVITA'

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	Codice:72.19.09 – ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria.
Settore Ateco 2	Codice:38.1 – Raccolta dei rifiuti
Settore Ateco 3	Codice:38.2 – Trattamento e smaltimento dei rifiuti
Settore Ateco 4	

**SEZIONE – DATI DI BILANCIO**

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO	
<div>Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)</div> <div>Fatturato (ultimi 3 anni)</div>	Anno di riferimento 2016		
	Bilancio approvato	NO	
	Risultato d'esercizio	0,00	
	Fatturato	0,00	
	Anno di riferimento 2015		
	Bilancio approvato	NO	
	Risultato d'esercizio	0,00	
	Fatturato	0,00	
	Anno di riferimento 2014		
	Bilancio approvato	NO	
	Risultato d'esercizio	0,00	
	Fatturato	0,00	
	Anno di riferimento 2013		
	Bilancio approvato	NO	
	Risultato d'esercizio	0,00	
	Anno di riferimento 2012		
	Bilancio approvato	NO	
Risultato d'esercizio			
Fatturato medio (ultimi 3 anni)			
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti ( per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) ( art. 20, co. 2, lett.e)			
Numero dipendenti	392 al 31/12/2016		
Costo del personale	€ 14.633.412,00		
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	2	Di cui nominati dall'Ente:	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	30.250,92		
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 Collegio Sindacale 1 Revisore Unico	Di cui nominati dall'Ente:	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	Collegio Sindacale: Presidente € 13.527,00 annui Componenti € 9.018,00 annui Revisore Unico € 10.145,25		

## SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

### TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società controllata	SI
Detenzione di partecipazioni da parte della società	SI

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	2,42%

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale della “tramite” controllata	00548140862
Denominazione della “tramite” controllata	SiciliAmbiente spa in liquidazione
Natura della “tramite” controllata	Procedura Fallimentare in corso, giusta sentenza n. 2/2017 Trib. Di Enna
Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall'Amministrazione nella società	



**SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO**

<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>CONTENUTO DEL CAMPO</b>
<b>Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari</b>	No
<b>Tipologia di procedure avviate per la quotazione</b>	Selezionare la tipologia di procedura avviata per la quotazione:
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)</b>	No
<b>Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016</b>	No
<b>Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)</li> </ul>
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)</b>	No
<b>Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)</b>	No
<b>Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)</b>	No
<b>"Holding pura"</b>	No
<b>Società in house</b>	No
<b>Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato</b>	Indicare se nello statuto della società è previsto o meno che oltre l'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione pubblica o dalle Amministrazioni pubbliche socie
<b>Esito della Ricognizione</b>	Società in liquidazione per la quale si attende il termine della procedura
<b>Modalità (razionalizzazione)</b>	Nessuna
<b>Termine previsto per la razionalizzazione</b>	--/--/----

**Motivazione per decisione su mantenimento della partecipazione**

L'adesione alla Società ha costituito per l'Ente un obbligo di legge, con il compito di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti. La partecipazione societaria viene mantenuta sino alla sua definitiva cessazione di attività, in quanto al termine della procedura di liquidazione verrà cancellata dal registro delle imprese.

**SCHEDA DI RILEVAZIONE N. 3**  
**Revisione straordinaria partecipazioni ex. Art. 24,**  
**D.lgs. 175/2016**

SICILIA AMBIENTE S.P.A IN LIQUIDAZIONE

**SCHEDA DI RILEVAZIONE****SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ**

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Nazionalità	Italia

**SEZIONE – DATI ANAGRAFICI**

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale società partecipata	00548140862
Denominazione	SICILIA AMBIENTE S.P.A.
Anno di costituzione della società	1989
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	In liquidazione. Avviata procedura fallimentare, giuste sentenza n. 2/2017 Trib. di Enna
Anno di inizio della procedura	Liquidazione anno 2010 – fallimento anno 2017
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

**SEZIONE – SETTORE DI ATTIVITÀ**

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	Codice:71.20.1 – Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
Settore Ateco 2	Codice:37 – Gestione delle reti fognarie
Settore Ateco 3	Codice:38.11– Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Settore Ateco 4	Codice:36 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Settore Ateco 5	Codice:43.2 – Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 6	Codice:49.41 – Trasporto di merci su strada
Settore Ateco 7	Codice:81.29.91 – Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

#### SEZIONE – DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	<b>Anno di riferimento 2016</b>
	Bilancio approvato      Dati richiesti con nota prot. n. 9673 del 25/08/2017 e non comunicati
	Risultato d'esercizio
Fatturato (ultimi 3 anni)	Fatturato
	<b>Anno di riferimento 2015</b>
	Bilancio approvato      Dati richiesti con nota prot. n. 9673 del 25/08/2017 e non comunicati
	Risultato d'esercizio
	Fatturato
	<b>Anno di riferimento 2014</b>
	Bilancio approvato      Dati richiesti con nota prot. n. 9673 del 25/08/2017 e non comunicati
	Risultato d'esercizio
	Fatturato
	<b>Anno di riferimento 2013</b>
	Bilancio approvato      Dati richiesti con nota prot. n. 9673 del 25/08/2017 e non comunicati
	Risultato d'esercizio
Fatturato medio (ultimi 3 anni)	<b>Anno di riferimento 2012</b>
	Bilancio approvato      Dati richiesti con nota prot. n. 9673 del 25/08/2017 e non comunicati
	Risultato d'esercizio
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) ( art. 20, co. 2, lett.e)	
Numero dipendenti	DATI NON COMUNICATI
Costo del personale	

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3	Di cui nominati dall'Ente:	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	DATI NON COMUNICATI		
Numero dei componenti dell'organo di controllo		Di cui nominati dall'Ente:	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo			

#### SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

##### TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO
Società controllata	SI	
Detenzione di partecipazioni da parte della società	SI	

##### QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	0,20%	

##### QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale della "tramite" controllata	01058960863	
Denominazione della "tramite" controllata	ENNAEUNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	
Natura della "tramite" controllata	Società	
Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall'Amministrazione nella società	2,419	

**SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO**

<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>CONTENUTO DEL CAMPO</b>
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	////
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	////
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	////
"Holding pura"	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	////
Esito della Ricognizione	Società in fase di liquidazione e di procedura fallimentare per la quale si attende il termine del procedimento
Modalità (razionalizzazione)	Nessuna
Termine previsto per la razionalizzazione	--/--/----

**Motivazione per decisione sul mantenimento della partecipazione**

La società svolge le attività connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in regime di affidamento diretto da parte dell'ATO ENNAEUNO S.p.A. - Trattandosi di Società con procedure in corso di scioglimento e liquidazione - fallimento, la stessa viene mantenuta sino alla sua definitiva cessazione di attività, in quanto al termine della procedura verrà cancellata dal registro imprese.



**SCHEDA DI RILEVAZIONE N. 4**  
**Revisione straordinaria partecipazioni ex. Art. 24,**  
**D.lgs. 175/2016**

**SOC. Cons. a.r.l. Rocca di Cerere Geopark**



**SCHEDA DI RILEVAZIONE****SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ**

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Nazionalità	Italia

**SEZIONE – DATI ANAGRAFICI**

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale società partecipata	00667240865
Denominazione	SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. ROCCA DI CERERE GEOPARK
Anno di costituzione della società	1998
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

**SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'**

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	Codice:72.2 – ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
Settore Ateco 2	
Settore Ateco 3	
Settore Ateco 4	

**SEZIONE – DATI DI BILANCIO**

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO	
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)  Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2016		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	0,00	
	Fatturato	0,00	
	Anno di riferimento 2015		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	0,00	
	Fatturato	0,00	
	Anno di riferimento 2014		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	0,00	
	Fatturato	0,00	
	Anno di riferimento 2013		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	0.00	
	Anno di riferimento 2012		
	Bilancio approvato	Sì	
	Risultato d'esercizio	UTILE DI € 1345.00	
Fatturato medio (ultimi 3 anni)	0		
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti ( per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) ( art. 20, co. 2, lett.e)	NO		
Numero dipendenti	1		
Costo del personale	€ 15.414		
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5	Di cui nominati dall'Ente:	0
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	0.00		
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0	Di cui nominati dall'Ente:	0
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	0.00		

## SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

### TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società controllata	Sì
Detenzione di partecipazioni da parte della società	Sì

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	2,99%

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale della “tramite” controllata	////
Denominazione della “tramite” controllata	////
Natura della “tramite” controllata	////
Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall’Amministrazione nella società	////

**SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO**

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	////
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art. 4, c. 6)</li> </ul>
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
"Holding pura"	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	////
Esito della Ricognizione	Società per la quale si ritiene opportuno mantenere la partecipazione
Modalità (razionalizzazione)	Nessuna
Termine previsto per la razionalizzazione	--/------

### Motivazione per decisione sul mantenimento della partecipazione

La Società "Soc. Cons. a.r.l. Rocca di Cerere Geopark" è una società che rientra nella categoria di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.lvo n.175/2016, in quanto Gruppo di Azione Locale a norma dell'art. 34 del regolamento (CE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo. Ha come scopo istituzionale la realizzazione di programmi in forma organica, volti alla valorizzazione ed allo sviluppo delle risorse locali, stimolando le capacità imprenditoriali del territorio e le iniziative pubbliche a sostegno, promuovendo la partecipazione delle forze attive endogene ed esogene, ricorrendo a tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario. Negli anni precedenti questo Ente ha usufruito di concessioni di contributi :

-per la tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Azione A - realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico.

-per la tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Azione B - realizzazione di interventi di ripristino del paesaggio agrario tradizionale.

-servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Sottomisura 321/A – servizi essenziali e infrastrutture rurali Azione 1 – Servizi commerciali rurali.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno mantenere la partecipazione , al momento utile per la promozione dello sviluppo del territorio locale per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

# **COMUNE DI CALASCIBETTA**

## **Relazione tecnica**

a supporto della

## **Revisione straordinaria delle partecipazioni**

(art. 24 DLgs n. 175 del 2016)

## **1. Il nuovo quadro normativo**

### **1.1 - Finalità della ricognizione**

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto e procedere alla revisione straordinaria delle stesse, alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20 del predetto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con deliberazione del C.C. n. 19 del 28.04.2016.

### **1.2 - Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge**

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

### **1.3 - Società che producono servizi di interesse generale**

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo". Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";
- b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.



Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

#### **1.4 - Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali**

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto. L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza, ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale. Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

#### **1.5 - Altre partecipazioni ammesse**

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- Servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);

- Valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3) ;
- Attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15/05/2014.(art.4 comma 6 del D.lgs. 175/2016).

## **1.6 - Ulteriori requisiti di ammissibilità**

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

## **2. - Analisi delle singole partecipazioni**

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

### **2.1 -**

Dati identificativi:

**Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti**

**A.T.O. 6 Enna Società Consortile per azioni**

Codice fiscale: 01201410865

Qualificazione: Trattasi di società partecipata che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

*Si rinvia ai fini della ricognizione al dettaglio della scheda N.1*

La Società è stata costituita il 30/09/2013, con atto rep. n. 440, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 8/04/2010 n. 9 ed è un ente obbligatorio per legge a cui il Comune non può sottrarsi.

La Società svolge le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del D.L.vo 03/04/2006 n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. n. 9/2010.

La S.R.R. inoltre:

- a) ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. n. 9 dell'8/4/2010, deve essere sentita nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee/non idonee alla localizzazione degli impianti dei rifiuti, nonché quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. 1, comma 2°, art. 4 della L.R. n. 9/2010;
- c) la S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, nel rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center come previsto dal comma 2°, art. 8, L.R. n. 9/2010; attività di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 9/2010;
- d) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3° della L.R. n. 9/2010;
- e) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità:
1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;
  2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
  3. campagne informative di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.
- f) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione di singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni ai sensi dell'art. 15, comma 2° della L.R. n. 9/2010;
- g) indica un standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'art. 238 del D. L.vo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. n. 9/2010;
- h) predispone, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'art. 15 della L.R. n. 9 dell'8/04/2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione dello stesso;
- i) è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione, nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ai sensi dell'art. 8, comma 3, L.R. n. 9/2010.

***Trattandosi di società obbligatoria per legge, il Comune deve mantenere la partecipazione alla Società Consortile per la regolamentazione dei rifiuti "SRR", nell'ambito dell'ATO n. 6 di Enna, in quanto dettata da disposizioni normative regionali di settore ed inquadrabili nelle partecipazioni nelle società di gestione di servizi pubblici locali di interesse generale.***

## 2.2

Dati identificativi:

**Società Ato EnnaEuno s.p.a. in liquidazione**

Codice fiscale: 01058960863

La società Ato EnnaEuno è partecipata dal Comune con una quota del 2,419% del Capitale Sociale. La Società è stata costituita il 31 dicembre 2002 e l'adesione a detta Società ha costituito per l'Ente un obbligo di legge, con il compito di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti.

Altri dati:

durata della partecipazione: data inizio 31 dicembre 2002, durata prevista fino al 31/12/2030, durata effettiva fino alla liquidazione

***Questa Amministrazione è obbligata per legge a mantenere la propria partecipazione societaria e trattandosi di società in liquidazione, la stessa viene confermata sino alla sua definitiva cessazione di attività, in quanto al termine della procedura di liquidazione verrà cancellata dal registro delle imprese.***

*Si rinvia ai fini della ricognizione al dettaglio della scheda N.2*

## 2.3

Dati identificativi:

**Sicilia Ambiente spa in liquidazione**

Codice fiscale: 00548140862

Il Comune di Calascibetta partecipa a Sicilia Ambiente srl in liquidazione con una quota di partecipazione dello 0,20% del Capitale Sociale.

Ha come oggetto esclusivo lo svolgimento delle attività connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in regime di affidamento diretto da parte dell'ATO EnnaEuno s.p.a.

*Si rinvia ai fini della ricognizione al dettaglio della scheda N.3*

***Trattandosi di società in liquidazione fallimentare, la stessa alla sua definitiva cessazione di attività, al termine della procedura di fallimentare verrà cancellata dal registro delle imprese, per cui se ne mantiene la partecipazione fino al termine della procedura fallimentare.***

### 2.3.1

Dati identificativi:

**Società consortile per azioni Acqua Enna scpa**

La società Consortile è partecipata dal Comune con una quota di partecipazione indiretta, tramite Sicilia Ambiente s.p.a., con una quota dello 0,01%.

La Società è stata costituita il 09/11/2004 e svolge attività di gestione del servizio idrico integrato, affidato dal Consorzio Ato n. 5 Idrico.

***Si tratta di partecipazione indiretta a mezzo della società Sicilia Ambiente s.p.a. in liquidazione.***

## 2.4

Dati identificativi:

**Società Consortile srl Rocca di Cerere**

C.F.00667240865

La società Consortile Rocca di Cerere è partecipata dal Comune con una quota di partecipazione diretta del 2,99%. La durata dell'impegno del Comune è sino al 31.12.2030.

*Si rinvia ai fini della ricognizione al dettaglio della scheda N.4*

La società è stata costituita il 29/10/1998 e svolge attività di promuovere il territorio ennese sul piano turistico e sviluppare un coordinamento strategico nel più ampio contesto territoriale della Sicilia sud-orientale.

La Società nasce nel 1998 come G.A.L. (Gruppo di azione locale) per la realizzazione e la gestione, nella fascia sud-est della Provincia di Enna, del Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER II.

Oggetto dell'attività: La società produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 6 Dlgs 175/2016) in attuazione dell'art.34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15/05/2014.

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c) e, come già richiamato al punto 1.5 della presente relazione, svolge la sua attività nell'ambito dell'attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15/05/2014.(art.4 comma 6 del D.lgs. 175/2016).

I soci della società sono complessivamente n. 21:

C.N.A. Provinciale di Enna; Comune di Enna; Comune di Piazza Armerina; Comune di Leonforte; Confederazione Nazionale Agricoltori; Comune di Assoro; Comune di Nissoria; Comune di Calascibetta; Comune di Aidone; Comune di Villarosa; Associazione Culturale Compagnia dell'Arpa; Ermes Società Cooperativa; Associazione culturale Campus; Comune di Troina; Associazione Lavoratori- Produttori dell'Agroalimentare Enna; Associazione Area 8; AGIA Sicilia; Associazione Donne in Campo; Ordine dei dottori Agronomi; Legambiente Erei; Comune di Regalbuto.

Gli amministratori della Società svolgono il mandato a titolo gratuito.

La Società ha svolto il ruolo di soggetto gestore e attuatore dei Programmi di Iniziativa Comunitaria Leader II e Leader + .

Il Leader (Liaisons entre actions de développement de l'économie rurale) è un Programma di iniziativa Comunitaria teso a stimolare interventi innovativi per lo sviluppo rurale ed a promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali. Leader costituisce, nel quadro dell'intervento comunitario in materia di sviluppo rurale, una notevole novità e rappresenta un importante strumento metodologico e formativo, poiché promuove lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali, attraverso un maggior coinvolgimento degli operatori locali e della collettività, l'integrazione degli strumenti di intervento e la diffusione e attuazione di iniziative innovative e multisettoriali.

La Società attraverso la concertazione tra le parti sociali, soggetti pubblici e privati, nonché attraverso le varie forme di partenariato ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo socio economico e culturale del comprensorio della Provincia di Enna.

La Società ha come scopo istituzionale la realizzazione di programmi in forma organica, volti alla valorizzazione ed allo sviluppo delle risorse locali, stimolando le capacità imprenditoriali del territorio e le iniziative pubbliche a sostegno, promuovendo la partecipazione delle forze attive endogene ed esogene, ricorrendo a tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario.

Alla luce degli elementi sopra forniti, e anche alla luce della esigua quota annua richiesta per le spese di funzionamento della Società, rapportati ai benefici che derivano a questo Ente in qualità di Partner, in termini di finanziamento, sia già ottenuti negli anni passati e per i quali è richiesta l'adesione fino al termine dell'attività progettuale, sia in termini di possibilità future di nuove risorse sui nuovi programmi comunitari, si ritiene opportuno mantenere la partecipazione, al fine di ottimizzare e la promozione dello sviluppo del territorio locale e per il conseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente.

### **3. Conclusioni**

Alla luce della ricognizione effettuata e dell'analisi dei dati sopra riportati in relazione alle disposizioni del TUSP occorre precisare che le partecipazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2, sono riferibili a partecipazioni in società o consorzi che, come già segnalato occorre mantenere per consentire la gestione dei servizi prestati e, comunque, obbligatoriamente previsti dalla legge.

La partecipazione detenuta nella società Sicilia Ambiente spa, in stato di liquidazione di cui al punto 2.3 viene mantenuta fino all'ultimazione delle procedure di scioglimento, di conseguenza, la partecipazione della società Sicilia Ambiente spa detenuta in Acqua Enna s.c.p.a ( rif. punto 2.3.1), da cui deriva la partecipazione indiretta di questo Ente dello 0.01%, dovrà essere preventivamente dismessa.


Relativamente al punto 2.4 si ribadisce l'opportunità di mantenere la partecipazione, ai fini di una maggiore opportunità di promozione e di sviluppo del territorio locale attraverso le misure che potranno essere finanziate dal GAL Rocca di Cerere, in considerazione del fatto che si rientra nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 6 del Dlgs 175/2016.

**Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria**

Dott. Pietro Stivale



**IL SINDACO**  
Avv. Piero Capizzi



Del che è redatto il presente verbale, che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue.

**Il Consigliere Anziano**  
F.to Buscemi rag. Maria Piera

**Il Presidente del Consiglio**  
F.to Sig. Lo Vetri Francesco

**Il Segretario Comunale**  
F.to Nicastro dr.ssa Simona Maria

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune, istituito nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 e ai sensi del combinato disposto di cui all'art.11 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii. e dell'art.89 del D.P.R.S. n.3 del 29/10/1957 dal giorno 18-10-2017 e per quindici giorni fino al giorno 02-11-2017 e contro di essa non /sono state prodotte opposizioni.

Calascibetta, lì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della pubblicazione**

F.to \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale certifica – su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line, istituito nel sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 il giorno \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 dicembre 1991, n. 44 così come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. 17/2004 e dell'art.89 del D.P.R.S. 29/10/1957 N.3 e contro di essa non /sono state prodotte opposizioni.

Calascibetta, lì \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

F.to dr.

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/10/2017

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991.

ai sensi dell' art.16 della L.R. n. 44/1991;

Calascibetta 04/10/2017

**Il Segretario Comunale**

F.to Dr.ssa Simona Maria Nicastro

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE , in atti da servire per uso amministrativo.

Calascibetta \_\_\_\_\_